

**SARTORI E FONTANA  
ASSOCIATI**

•  
**Studio legale e tributario**  
 Piazza Renato Simoni, 1 – 37122 Verona  
 Tel. 045.576818 – Fax 045.8106376  
 E-mail: [studio@sartoriefontana.it](mailto:studio@sartoriefontana.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE****PER IL LAZIO – ROMA****- SEZIONE III B -****RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 4026/2022 R.G.**

Proposto da

**Comune di Villa Bartolomea**, con l'Avv. Rinaldo Sartori,

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

**con notifica a**

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*,
  - **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*,
  - **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*,
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato,

**nonché nei confronti di**

- **Comune di Sant'Alessio con Vialone**, in persona del Sindaco *pro tempore*,

**per l'annullamento**

a) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Registro Ufficiale U.005501 del 31.01.2022, avente ad oggetto la comunicazione di non ammissione a finanziamento del Comune di Villa Bartolomea, in relazione all'avviso pubblico di cui al D.M. 22.03.2021; b) ove occorra, delle note di chiarimento del Ministero dell'Istruzione del 15.04.2021 Prot. 9186 e del 12.05.2021 Prot. 10708, nelle parti indicate e precisate in atti; c) di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Il **Comune di Villa Bartolomea**, c.f. 82000850238, con sede in Villa Bartolomea (VR), Corso Fraccaroli n. 70, in persona del Sindaco *pro tempore*, signor Andrea Tuzza, rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al presente atto (**All. I**,

procura alle liti) e in forza della determinazione n. 267 del 26.05.2022 dell'Ufficio Tecnico, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata (**doc. n. 19**), dall'**Avv. Rinaldo Sartori** (c.f. SRTRLD68B10B296S - PEC: [rinaldo.sartori@pec.sicon.it](mailto:rinaldo.sartori@pec.sicon.it) - fax n. 045.8106376), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Verona, Piazza R. Simoni n. 1, propone

### **RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

#### **contro**

- **Ministero dell'Interno** (c.f. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza del Viminale n. 1,
  - **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (c.f. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97,
  - **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370,
  - **Ministero dell'Istruzione** (c.f. 00658760236), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a,
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato,

#### **nonché nei confronti di**

- **Comune di Sant'Alessio con Vialone**, C.F./P.IVA 00493580187, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Sant'Alessio con Vialone (PV), Via Vittoria n. 18,

#### **per l'annullamento**

del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'Istruzione, datato 31 marzo 2022, con il relativo allegato 1, recante «*Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160*», (**doc. n. 20** e relativo allegato 1, **doc. n. 21**), di cui al comunicato pubblicato in G.U. n. 85 del 11.04.2022 (**doc. n. 22**), nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti;

**e per l'accertamento**

del diritto del ricorrente a conseguire il finanziamento di cui alla misura richiesta, per la realizzazione di un nuovo centro polifunzionale per la famiglia, con condanna del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento, previ gli adempimenti del caso.

\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*

**I. Fatto e svolgimento del giudizio.**

1. Con ricorso al T.A.R. Lazio-Roma, datato 1.04.2022 e notificato in pari data, il Comune di Villa Bartolomea ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Registro Ufficiale U.005501 del 31.01.2022 (doc. n. 3), avente ad oggetto la comunicazione di non ammissione a finanziamento del Comune, in relazione all'avviso pubblico di cui al D.M. 22.03.2021, nonché le note di chiarimento del 15.04.2021 Prot. 9186 (doc. n. 4) e del 12.05.2021 Prot. 10708 (doc. n. 5), nelle parti indicate e precisate nel testo del ricorso.
2. Nel procedimento rubricato al n. 4026/2022 R.G., in data 14.04.2022, si costituivano in giudizio, con l'Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio Dei Ministri.
3. Nel frattempo, con decreto interministeriale datato 31.03.2022 (doc. n. 20), meglio descritto in epigrafe, sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento alcuni enti locali, in merito a richieste di contributo per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi a edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in applicazione del comma 61, terzo periodo, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
4. Dell'approvazione del predetto decreto interministeriale è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2022, nella quale si comunicava che *“nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno del 31 marzo 2022, con il relativo allegato I”* (doc. n. 22).

5. In particolare, con tale decreto, si è dato atto che per alcuni enti ammessi nella graduatoria provvisoria approvata con decreto interministeriale del 2.08.2021 si è reso necessario richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione entro la data del 3.11.2021, stante le discordanze riscontrate con i dati in possesso del Ministero dell'Istruzione.

6. Tuttavia alcuni enti, per problemi tecnici, non erano riusciti a trasmettere la documentazione richiesta e, pertanto, chiedevano di ottenere l'assegnazione di un nuovo termine per trasmettere i documenti richiesti.

7. Al contempo per altri partecipanti, che avevano, invece, caricato tempestivamente la documentazione, venivano riscontrate incongruenze, con rimodulazione del punteggio assegnato in precedenza, mentre per altri enti veniva ritenuta necessaria un'ulteriore integrazione documentale, considerato che la documentazione fornita non consentiva di superare le criticità rilevate.

8. A fronte di quanto sopra, nelle more della conclusione della fase istruttoria relativa ad alcuni enti locali, i predetti Ministeri hanno approvato in via definitiva gli elenchi degli interventi e delle candidature per i quali l'istruttoria si è conclusa positivamente, con ammissione a finanziamento soltanto degli enti locali, per i quali è stata confermato il punteggio assegnato o la cui revisione di punteggio ha consentito il mantenimento in graduatoria degli stessi enti.

9. Con il medesimo decreto i Ministeri demandavano ad un successivo decreto interdipartimentale l'ammissione a finanziamento degli ulteriori interventi, all'esito degli ulteriori controlli necessari, con riferimento agli enti locali inseriti nelle graduatorie provvisorie.

10. Ciò premesso il Comune di Villa Bartolomea, venuto a conoscenza in data 11.04.2022, dell'approvazione di tale decreto, ritenendo che tale provvedimento sia illegittimo sotto diversi profili, propone il presente ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 4026/2022, per i motivi di seguito esposti.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

## **II. Diritto.**

### **II.1.1. Interesse alla proposizione del ricorso.**

Come illustrato nella parte in fatto, il Comune ricorrente, pur essendo stato, inizialmente, ricompreso tra gli enti ammessi in via provvisoria al finanziamento,

(cfr. decreto interministeriale del 2.08.2021, doc. n. 9), in data 2.02.2022, ha ricevuto, dal Ministero dell'Istruzione, la comunicazione di non ammissione al finanziamento (doc. n. 3), avverso la quale ha proposto impugnazione, innanzi al Tar per il Lazio – Roma, con ricorso rubricato al n. 4026/2022 R.G.

Con il decreto interministeriale datato 31.03.2022 (doc. n. 20), il Ministero dell'Interno ha ammesso in via definitiva al finanziamento soltanto alcuni enti locali, individuati nell'allegato 1 al decreto, e suddivisi per tipologie di interventi, in considerazione dell'esito positivo dell'istruttoria effettuata.

Dal raffronto con l'allegato 1 (prodotto *sub* doc. n. 21) si può evincere che il Comune di Villa Bartolomea non è presente nella lista degli enti ammessi in via definitiva al finanziamento per gli interventi relativi ai centri polifunzionali per la famiglia. Tale provvedimento assume, pertanto, in parte, carattere confermativo della comunicazione di non ammissione al finanziamento notificata in data 2.02.2022 e, in parte, inserendosi nella serie procedimentale ad esso connessa recepisce un elenco in cui l'ente comunale ricorrente non viene inserito.

A fronte di quanto sopra il Comune di Villa Bartolomea propone impugnazione anche avverso il decreto di ammissione in via definitiva di alcuni enti, potendosi dubitare che l'eventuale annullamento del provvedimento di non ammissione, richiesto con il ricorso-base, possa avere un effetto caducante della graduatoria parziale stessa.

Invero, dandosi atto della anomalia procedimentale di cui diremo - *approvazione di una graduatoria definitiva e al tempo stesso parziale* - è quanto meno legittima la considerazione che l'impugnazione della graduatoria più recente si possa porre come condizione per la procedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione, in quanto l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso (Cons. di Stato, IV, 18.12.2018, n. 7122; conformi id., IV, 30.06.2021, n. 4936, TAR Lazio, Sez. II, 08.11.2019, n.12875; TAR Lazio, 17.11.2021, n. 11849); tutto ciò, visto anche il rischio che l'eventuale annullamento

del provvedimento gravato con il ricorso principale possa non travolgere i provvedimenti *medio tempore* adottati (cfr. *ex multis* TAR E. Romagna, 21.06.2021, n. 590; T.A.R. Lazio, Sez. I, 18.01.2021, n.641; Cons. Stato, Sez. III, 10.07.2019, n. 4858).

Nel caso all'esame, la graduatoria definitiva ...e al tempo stesso parziale, pur non riferendosi a tutti i partecipanti ma solo ad alcuni, ammette a contributo enti che comparivano nella graduatoria provvisoria in posizione peggiore ma anche inferiore a quella conseguita in quella sede dal ricorrente, confermando la mancata ammissione di questo in forza del primo provvedimento gravato e comunque non sottoponendo a revisione o riforma quell'atto di esclusione.

Tanto più, nel provvedimento gravato si rinvia a un successivo decreto l'ammissione a finanziamento degli interventi sino a concorrenza delle risorse.

Le considerazioni di sistema sopra svolte, in una con l'importanza e consistenza della provvidenza legittimamente rivendicata dal Comune di Villa Bartolomea, lo inducono a interporre i presenti motivi aggiunti.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

#### **II.1.2. Atipicità e genericità del provvedimento di ammissione parziale. Eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e del diritto di difesa.**

Si sottolinea, innanzitutto, l'atipicità del decreto interministeriale gravato, con il quale il Ministero dell'Interno, di concerto con altri, ha ritenuto di ammettere in via definitiva al finanziamento soltanto alcuni degli enti comunali, individuati nell'allegato 1, rinviando ad un successivo decreto interdipartimentale l'ammissione a finanziamento degli ulteriori interventi, fino alla concorrenza delle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quinquennio 2021-2025, all'esito degli ulteriori controlli necessari che sono in corso e che saranno effettuati dal Ministero dell'istruzione, con riferimento agli enti locali inseriti nella graduatoria provvisoria approvata con decreto del 2.08.2021.

Tale decreto, pertanto, assume il carattere di provvedimento conclusivo del procedimento soltanto per alcuni enti, individuati nell'allegato 1, con ammissione degli stessi in via definitiva al finanziamento.

Al contempo il contenuto di tale decreto interministeriale appare del tutto generico ed indeterminabile, laddove non vengono nemmeno menzionati gli enti per i quali

la fase istruttoria sarebbe tuttora in corso. Ed infatti dalle premesse del provvedimento gravato in questa sede sembrerebbe che, per gli enti non presenti nell'allegato 1, e ammessi in via definitiva a finanziamento, sarebbe tuttora in corso la predetta fase.

Tuttavia, come illustrato nella parte in fatto, il Comune ricorrente, pur essendo inserito nella graduatoria provvisoria e pur avendo presentato le integrazioni documentali nel termine prescritto, ha, invece, ricevuto la comunicazione di non ammissione al finanziamento (cfr. doc. n. 3). Tanto che, nelle premesse del decreto datato 31.03.2022, non viene nemmeno data notizia della trasmissione della comunicazione di non ammissione del Comune ricorrente o ad altri.

A fronte di quanto sopra, non appare possibile sapere se vi siano eventuali ulteriori enti locali che abbiano ricevuto la comunicazione di non ammissione al finanziamento, così come avvenuto per il Comune di Villa Bartolomea.

Questa scelta comporta al tempo stesso una manifesta eccentricità dell'atto rispetto a quanto deve avvenire d'ordinario, laddove la graduatoria, ...soprattutto se definitiva, deve segnalarsi per una valutazione e graduazione complessiva dei partecipanti, onde consentire a tutti di verificare e, se del caso, sindacare o impugnare le procedure di ammissione e di posizionamento di ciascuno di essi.

Il decreto interdipartimentale datato 31.03.2022, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, appare pertanto viziato per eccesso di potere e/o difetto di istruttoria, non essendo possibile individuare gli enti per i quali sia tuttora in corso la fase istruttoria ovvero gli enti destinatari di una comunicazione di non ammissione, con pari violazione dei principi generali di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche ai fini della tutela del diritto di difesa degli enti partecipanti all'avviso pubblico di finanziamento.

Si insiste, quindi, per l'annullamento dei provvedimenti gravati, ivi incluso il decreto interministeriale datato 31.03.2022, e per l'ammissione dell'odierno ricorrente, in via definitiva, al finanziamento.

\*

## **II.2. Riproposizione dei motivi di ricorso proposti avverso la comunicazione di non ammissione al finanziamento.**



Fermo quanto sopra, ritenendo gravemente illegittimo il provvedimento di non ammissione al finanziamento del Comune di Villa Bartolomea, e la conseguente approvazione del decreto interministeriale di ammissione di alcuni enti, tra i quali non è incluso il Comune ricorrente, si riportano nel seguito, in sintesi, i motivi di gravame già proposti con il ricorso principale e riproponibili in questa sede verso un atto che si pone all'interno dello stesso procedimento e ne condivide i vizi.

#### **II.2.1. Violazione della legge n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio.**

I provvedimenti di non ammissione al finanziamento costituiscono atti destinati ad incidere in modo esiziale sia su una posizione o aspettativa del Comune inserito nella graduatoria provvisoria, sia sul cospicuo finanziamento conseguibile, sulla scorta di valutazioni che abbiamo visto, e vedremo essere, demandate al discrezionale discernimento dell'ufficio ministeriale. Questa fattispecie impone di dare avviso al destinatario dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (Cons. Stato Sez. V, 16.06.2009, n. 3861, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15.03.2006, n. 2965).

Nel caso all'esame, l'inserimento nella graduatoria ancorché definitiva, subordinata in realtà alla sola verifica di requisiti d'ammissione, ha posto il Comune di Villa Bartolomea in una posizione di giuridica aspettativa tutelata anche in termini procedurali, con la necessità di instaurare un contraddittorio sui provvedimenti sfavorevoli, prima della loro adozione, in modo da rispettare i canoni costituzionali del giusto procedimento.

Il mancato rispetto di questi presupposti determina l'illegittimità anche dell'atto di esclusione del Comune ricorrente dagli enti ammessi in via definitiva al finanziamento e il suo annullamento.

\*

#### **II.2.2. Difetto di motivazione e/o violazione delle norme di legge. Illegittimità delle note di chiarimento. Tassatività delle cause di esclusione.**

**II.2.2.a.** Il decreto ministeriale del 30.12.2020 (doc. n. 6) e il successivo avviso pubblico del 22.03.2021 (doc. n. 7) hanno stabilito le tipologie di interventi/richieste ammissibili, dettando anche i criteri di valutazione ed ammissibilità delle candidature. Tuttavia il Ministero dell'Istruzione, nel provvedimento di non ammissione (doc. n. 3), nonché, in parte, nelle note di chiarimento (docc. nn. 5 e 6),



pare aver introdotto un'interpretazione restrittiva dei requisiti di ammissibilità, aggiungendo ulteriori criteri non previsti nel Decreto e nell'avviso pubblico, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Ciò vale con riferimento, in particolare, sia alla questione relativa alla proprietà pubblica delle aree oggetto di intervento, sia con riferimento alla destinazione urbanistica delle stesse.

La decisione di non ammissibilità, come anche la approvazione di una lista con decreto interministeriale, da cui il ricorrente è escluso senza alcuna motivazione, sono quindi riconducibili all'asserita e pretesa mancanza di requisiti non richiesti dalle norme di legge e dall'avviso pubblico.

Al riguardo si è osservato che, in generale, *“le clausole di un bando di concorso”* (nel nostro caso dell'avviso pubblico) *“non possono essere assoggettate ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2019, n. 4150). L'interpretazione letterale è preferibile anche a garanzia dell'affidamento dei destinatari (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 7 giugno 2019, n. 7395). In questo senso, non è consentito introdurre surrettiziamente, attraverso i chiarimenti modifiche della *lex specialis*, atteso che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante hanno mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara (Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279). Detto ciò, non è chi non veda che la stessa disposizione-madre della legge n. 160/2019 si esprime in termini chiari ed esaustivi dal punto di vista testuale, menzionando i contributi per interventi su edifici di proprietà comunale.

Vista la chiarezza del dispositivo di legge, e in mancanza di altre integrazioni fuor di contesto, l'attenzione del legislatore e la sua volontà si sono indiscutibilmente concentrati sugli specifici edifici, di proprietà dell'ente, che beneficiano o intendono beneficiare dei finanziamenti di cui al bilancio di previsione, non su altri.

Quanto sopra trova, peraltro, conferma nella risposta al quesito n. 6, di cui alle note di chiarimento del 15.04.2021, citata in ricorso.

Deve pertanto ritenersi ultroneo e illegittimo il provvedimento ministeriale, con verosimile ricaduta anche sul più recente atto su cui si propongono motivi aggiunti, che estende il requisito anche ad aree estranee alla richiesta (lo stralcio A, peraltro finanziato esclusivamente dal Comune).

**II.2.2.b.** Analoghe considerazioni valgono, sotto questi profili di censura, anche per quanto rilevato nel provvedimento di non ammissione in merito alla destinazione urbanistica, ove si rileva che: *“l’area deve essere ... destinata urbanisticamente alla finalità specificata (centro polifunzionale per la famiglia)”*. Sul punto l’avviso pubblico, all’art. 3, comma quarto, si limita a prevedere che: *“4. Non sono ammissibili: 5) progetti non redatti in conformità alle norme tecniche vigenti o che non rispettano tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente”*.

Il Ministero appare aver introdotto un ulteriore requisito relativo alla destinazione dell’area alla realizzazione di un centro polifunzionale (requisito non richiesto dal D.M. del 30.12.2020, e, tanto meno, dall’avviso pubblico) e che non trova smentita nel più recente provvedimento interministeriale.

La comunicazione impugnata e la stessa risposta fornita dal Ministero al predetto quesito n. 8, nelle quali si prevede la pregressa destinazione a centro polifunzionale, risultano illegittime, nella parte in cui, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, introducono una lettura diversa e un nuovo requisito, a pena di inammissibilità, giustificando le istanze di annullamento.

\*

**II.2.3. Proprietà in capo al Comune dell’immobile interessato dall’intervento di cui alla richiesta di contributo. Difetto d’istruttoria, violazione di legge e degli artt. 1 e 2 dell’avviso pubblico, illogicità e insufficienza della motivazione.**

Nella comunicazione di non ammissione il Ministero ha dedotto che *“una parte dell’area oggetto di intervento”* risulta essere di proprietà privata per il 3,27% del totale (109 mq.) e, pertanto, l’intervento non sarebbe ammissibile, in quanto l’area deve essere interamente di proprietà dell’ente comunale. Osservazione, sia consentito, del tutto priva di riscontri, sussistendo anzi elementi di segno contrario. Da un lato, infatti, la comunicazione del ministero pone a fondamento della esclusione del progetto comunale l’art. 3, comma 1, rilievo che dà conto di un primo vizio motivazionale, posto che, in realtà, l’art. 3, comma 1, delinea gli interventi ammissibili a sostegno, non il tema della proprietà, che è trattato agli artt. 1 e 2. E però, questi ultimi trattano proprio di *“interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi*

*alla famiglia*”, talché i provvedimenti avversati (anche il più recente, in cui la mancata ricomprensione del Comune di Villa Bartolomea rivela il mancato emendamento di questa carenza) si pongono anche in palese antinomia con queste previsioni dell’avviso.

Si deduce, pertanto, l’illegittimità dei provvedimenti gravati - per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti, oltre che per motivazione insufficiente e violazione degli artt. 1 e 2 del D.M. del 30.12.2020 e dell’art. 3 dell’avviso pubblico - nella parte in cui la comunicazione di non ammissione del Ministero testualmente si riferisce alla proprietà privata di una porzione immobiliare da espropriare, omettendo di considerare il riparto del progetto in due stralci (di cui uno interamente su area comunale) descritti nel ricorso principale, e a cui si rimanda, contraddittoriamente, anche nelle premesse del provvedimento gravato...

In conclusione, e per i motivi tutti di cui sopra, si chiede l’annullamento del provvedimento gravato, con ammissione in via definitiva del Comune ricorrente.

\*

#### **II. 2.4. Difetto di motivazione e/o violazione delle norme di legge. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.**

La motivazione relativa alla destinazione attuale a centro polifunzionale appare del tutto generica e priva di riferimento alle norme dell’avviso e/o del Decreto ministeriale asseritamente violate, né è dato in realtà conoscere a quali delle varie disposizioni locali, regolatrici della destinazione urbanistica, o a quali documenti, il provvedimento-base intenda riferirsi. Tanto che, dalla lettura di tale provvedimento, non appare comprensibile quale sia il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata (cfr., sul punto, sentenza n. 2457/2017 del Consiglio di Stato).

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si esamineranno nel seguito le singole censure prospettate nel provvedimento di non ammissione, effettuando un tentativo di ricostruzione ed interpretazione congetturale delle deduzioni formulate dal Ministero.

In particolare nella comunicazione di non ammissione il Ministero sembrerebbe escludere l’ammissibilità dell’intervento, in quanto, a suo dire, non sarebbero finanziabili interventi “*su edifici pubblici aventi altra destinazione*”, rinviando ai

quesiti n. 8 e 2. Pare dunque che l'attenzione del Ministero si sia appuntata sul fatto che l'edificio interessato dall'intervento non sia, di fatto, riconducibile in origine alla destinazione di centro polifunzionale.

Se così stanno le cose, allora non v'ha dubbio che il provvedimento di non ammissione appare (in una con le conferenti risposte ai quesiti, sopra citate) gravemente illegittimo per violazione del Decreto Ministeriale del 30.12.2020 e dell'avviso pubblico del 22.03.2021, nonché per difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti, in quanto, il Comune ricorrente ha chiesto il finanziamento **per un intervento di nuova costruzione di un centro polifunzionale, menzionando espressamente l'art. 2 comma 2 del D.M. e non per il diverso intervento di riqualificazione di un centro già esistente.**

Va evidenziato, a conferma di ciò, che la costruzione *ex novo* di centri polifunzionali è espressamente prevista dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale e dall'art. 3 dell'avviso pubblico. Si rivela indicatore di un tanto, poi, anche il quesito n. 26 con le connesse risposte alle richieste di chiarimento (Prot. 9186 del 15.04.2021), citate dallo stesso Ministero, di cui al ricorso introduttivo.

Infatti, il Decreto ministeriale del 30.12.2020 e l'avviso pubblico del 22.03.2021 ...prevedono l'assegnazione del punteggio massimo di 15 punti in caso di assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioè rientranti nell'area che rappresenta il bacino di utenza della struttura. Tanto che il Comune ricorrente ha, infatti, allegato, al momento della presentazione della candidatura, la dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di Centri Polifunzionali o, più in generale, servizi rivolti alla famiglia nel bacino d'utenza comunale.

Si chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di non ammissione, con ammissione in via definitiva del ricorrente al finanziamento.

Sempre in via subordinata si osserva che un ulteriore profilo di non ammissibilità sembrerebbe riconducibile alla destinazione urbanistica dell'area di intervento, laddove si afferma che: *“nella dichiarazione di conformità urbanistica l'area di destinazione è classificata in parte in zona A – Centro storico e corti rurali e in parte in zona E – Rurale”* e che *“con successiva nota di chiarimento del 12 maggio 2021, prot. n. 10107 (quesito n. 2) e sulla base dell'Avviso pubblico l'area su cui*

*deve essere realizzato l'intervento deve essere pubblica e urbanisticamente conforme".*

*In primis* si osserva che la costruzione del centro interessa il solo mappale n. 136, come si può evincere anche dall'estratto di mappa catastale inserito nella Tavola B\_DE2\_01\_Inquadramento.

Tale mappale, come indicato nel certificato di destinazione urbanistica (doc. n. 14), ha la destinazione a centro storico e corti rurali in base al PATI e al PRG vigente. (cfr. in particolare l'art. 26, al comma 11 del PATI).

Sul punto, vi è anche da far presente che non è né comprensibile né condivisibile la tesi afferente ad una presunta *"incompatibilità" tout court* della zona urbanistica centro storico con questa o quella destinazione d'uso (in questo caso: centro polifunzionale, quindi a servizi), proprio perché questa categoria urbanistica, a differenza delle altre (residenziale, agricola, ecc.), rimanda non alle prospettive d'uso, ma ai caratteri storici dell'edificio, a prescindere dalle destinazioni, che non sono definibili a priori ma di cui si considera, dettando apposita disciplina, soltanto la compatibilità con il nucleo originario di un comune (si veda il D.M 1444/1968).

Ciò, peraltro, è espressamente riconosciuto e comprovato dall'art. 26 del PATI.

Si chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento di non ammissione, e del successivo decreto interministeriale di ammissione in via definitiva di alcuni enti.

\*

A fronte di quanto sopra, datosi atto dell'ammissibilità al finanziamento dell'intervento presentato dal Comune di Villa Bartolomea, si chiede di ammettersi in via definitiva l'ente al finanziamento, con condanna del Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, al versamento della somma di Euro 903.331,75 a favore del Comune ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

\*\*\* \*\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, il Comune ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

**chiede**

### In via principale

- accogliersi il ricorso e, per l'effetto, dichiararsi nulli ed in ogni caso annullarsi gli atti impugnati, per i motivi tutti di cui in atti. Dichiararsi il diritto del Comune ricorrente a conseguire il finanziamento richiesto in base alla domanda in atti e condannarsi il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivi Ministri *pro tempore*, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, a porre in essere ogni conseguente provvedimento e a corrispondere allo stesso gli importi spettanti, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

### In ogni caso

Con la rifusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

Si allega:

I. mandato alle liti.

### In via istruttoria

Si producono i documenti di cui a separato elenco.

Ai fini delle disposizioni relative al contributo unificato, si dichiara che il valore ammonta ad Euro 903.331,75 e il contributo unificato è pari ad **Euro 650,00**.

Verona - Roma, 1 giugno 2022.

Avv. Rinaldo Sartori